

Newsletter

Practice Area TMT

Il Garante *Privacy* italiano si pronuncia sull'uso di *Google analytics* stabilendone l'illiceità

I. Introduzione

Il Garante per la protezione dei dati personali ("Autorità" o "Garante Privacy") si è pronunciato nel senso di dichiarare l'illiceità del trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti effettuato con l'utilizzo di Google Analytics.

Nello specifico, l'Autorità ha sottolineato che tra le informazioni che vengono inviate oltreoceano vi è l'indirizzo IP, che costituisce un dato personale nella misura in cui consente di identificare, anche indirettamente, l'utente. Ciò avviene soprattutto quando, come nel caso di specie, tale informazione viene associata ad altre relative al browser utilizzato, alla data e all'ora di navigazione.

Dunque, il trasferimento effettuato da Google Analytics è soggetto al Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e, pertanto, è lecito solo laddove siano adottati strumenti volti ad assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non sia pregiudicato.

II. Principali elementi di illiceità riscontrati

Nel caso in analisi, il Garante Privacy ha evidenziato come l'utilizzo delle Clausole Contrattuali Standard da parte dell'esportatore non sia di per sé sufficiente. Infatti, in virtù del principio di *accountability* – ai sensi del quale il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia svolto conformemente al GDPR – è necessario effettuare una **valutazione in concreto** dell'efficacia dello strumento prescelto. Questa deve tenere in considerazione, tra le altre cose, la legislazione vigente nel paese di destinazione e le prassi applicabili, soprattutto al fine di controllare che queste non impediscano, di fatto, il rispetto degli obblighi previsti dallo strumento prescelto. Dunque, l'analisi in questione deve basarsi su parametri di natura oggettiva.

CHIOMENTI

Alla luce di quanto sopra, la valutazione effettuata dall'esportatore deve tenere in considerazione di numerosi fattori, tra cui la possibilità o meno per le autorità pubbliche del paese dell'importatore di accedere ai dati personali, eventualmente anche attraverso i fornitori di telecomunicazioni o i canali di comunicazione.

Peraltro, l'inadeguatezza della normativa statunitense era già stata sottolineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella pronuncia che ha invalidato il Privacy Shield, ossia l'accordo bilaterale tra USA e UE volto proprio a consentire i trasferimenti di dati personali. Per di più Google Analytics stessa ha pubblicato sul proprio sito web tutta la documentazione idonea a dare atto della possibilità per il governo americano di accedere ai dati personali.

Inoltre, occorre precisare come neanche le misure supplementari adottate dalle parti (come, ad esempio, la crittografia delle informazioni) sono state giudicate inadeguate a mitigare il rischio.

Contatti

Gilberto Nava

Partner - Chiomenti
TMT
+ 39.02.72157.604
gilberto.nava@chiomenti.net
